



# COMUNE DI SCANDRIGLIA

Provincia di Rieti

## Medaglia d'oro al valor civile

Ordinanza n. 13

del 02 aprile 2024

### **Premesso che:**

- la letteratura scientifica attesta che il favismo è un difetto ereditario, determinato dalla carenza dell'enzima glucosio 6 fosfato deidrogenasi eritrocitario (G6PDH), normalmente presente nei globuli rossi, fondamentale nello svolgimento dei processi ossido-riduttivi che avvengono a livello degli stessi eritrociti;

- il suddetto difetto enzimatico può causare, su base acuta, un'improvvisa emolisi e quindi una grave anemia emolitica quando, il soggetto con tale predisposizione, ingerisca fave fresche o secche (crude o cotte), e solitamente anche altri legumi, che interferiscono a livello inibitorio con l'attività di tale enzima; la possibilità di una grave crisi emolitica può avere conseguenze anche letali e quindi mettere in pericolo la vita del soggetto;

- detta crisi emolitica, potrebbe essere associata anche a situazioni in cui il soggetto affetto da carenza dell'enzima glucosio fosfato deidrogenasi eritrocitario (G6PDH), respiri il polline, o altre parti volatili delle leguminose interessate (ad es. peli del baccello), o entri involontariamente a contatto con quest'ultime; - la coltivazione di fave in prossimità degli spazi che il soggetto frequenta può costituire occasione di nocimento per la salute dello stesso;

- la libera iniziativa economica dei privati può essere ristretta per motivi gravi di interesse generale e l'esigenza di tutelare la salute e la vita, anche di un solo soggetto, costituisce ex se interesse generale da soddisfare;

### **Considerato che:**

- è pervenuta agli atti di questo Ente, una richiesta da parte di un cittadino residente in Via Fonte della Valle del Comune di Scandriglia con la quale, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, ha dichiarato la presenza nel suo nucleo familiare di una persona affetta da favismo, per cui ha chiesto l'emissione di un provvedimento amministrativo teso alla salvaguardia della salute dei minori, nonché la frequentazione assidua degli stessi presso le seguenti strutture pubbliche:

*1. Via Fonte della Valle ( ove risulta ubicata l'abitazione di residenza del nucleo familiare del richiedente)*

*2. Scuola dell'infanzia Via Rieti n.95 nella Frazione di Ponticelli;*

*3. Scuole Elementari e Medie in V.le. Carducci del Capoluogo Comunale;*

### **Ritenuto:**

- Che in merito al favismo, trattandosi di situazioni endemiche e statisticamente significative solo per alcune zone del territorio nazionale, nulla è stato previsto su disposizioni generalizzate da parte delle Autorità Sanitarie centrali e regionali e pertanto si rende necessaria l'adozione da parte del Sindaco di provvedimenti in merito in situazioni di grave pericolo per i cittadini predisposti al favismo;

- Necessario vietare la coltivazione di fave e piselli nel raggio di 300 metri in linea d'aria dalle strutture pubbliche frequentate dai soggetti affetti dalla patologia (abitazioni, scuole, piscine e luoghi di culto) con particolare riguardo a quelli interessati dalla richiesta della cittadina residente in Via Fonte Della Valle del Comune di Scandriglia;

- Necessario l'adozione da parte del Sindaco, di provvedimenti atti a prevenire situazioni di grave pericolo per i cittadini predisposti al favismo, volti alla tutela e salvaguardia della salute pubblica;

**Visto:**

- l'art. 13 della Legge n.833 del 23/12/1978;
- l'art. 50 comma 4 e l'art. 54 del D. L.vo 18/08/2000 n. 267 e s. m. i.,

**ORDINA**

1) Ai proprietari e /o affittuari e /o conduttori il divieto di coltivazione di fave e piselli sui terreni ricadenti nel raggio di 300 metri in linea d'aria dalle strade e/o dai siti appresso elencati:

- *Via Fonte della Valle ( ove risulta ubicata l'abitazione di residenza del nucleo familiare del richiedente);*
- *Scuola dell'infanzia Via Rieti n.95 nella Frazione di Ponticelli;*
- *Scuole Elementari e Medie in V.le. Carducci del Capoluogo Comunale;*

2) Ai proprietari e /o affittuari e /o conduttori, entro 15 (quindici) giorni dalla data della presente la estirpazione ed eliminazione di eventuali colture/piantaggi di fave e piselli esistenti sui territori ricadenti nel raggio di 300 (trecento) metri in linea d'aria dalle strade e/o dai siti sottoelencati:

- *Via Fonte della Valle ( ove risulta ubicata l'abitazione di residenza del nucleo familiare del richiedente);*
- *Scuola dell'infanzia Via Rieti n. 95 nella Frazione di Ponticelli;*
- *Scuole Elementari e Medie in V.le. Carducci del Capoluogo Comunale;*

3) Ai titolari di tutte le attività commerciali sia su sede fissa, sia su aree pubbliche che private e ai titolari di pubblici esercizi il divieto di porre in esposizione e vendita fave fresche sfuse entro 50 (cinquanta) metri in linea d'aria dalle strade e/o dai siti appresso elencati:

- *Via Fonte della Valle ( ove risulta ubicata l'abitazione di residenza del nucleo familiare del richiedente);*
- *Scuola dell'infanzia Via Rieti n. 95 nella Frazione di Ponticelli;*
- *Scuole Elementari e Medie in V.le. Carducci del Capoluogo Comunale;*

4) Ai titolari di tutte le attività commerciali sia su sede fissa, sia su aree pubbliche che private e ai titolari di pubblici esercizi di dare corretta pubblicità della vendita di fave fresche apponendo appositi cartelli di dimensioni minime 30 x 40 cm con la seguente dicitura " Avviso per i cittadini a rischio crisi emolitica da favismo:

"IN QUESTO ESERCIZIO COMMERCIALE SONO ESPOSTE E/O IN VENDITA FAVE FRESCHE";

**AVVERTE**

- Che i cittadini affetti da favismo possono darne segnalazione per il tramite del medico di base o di medico specialista o di medico dei servizi della ASL, presentando richiesta documentata al servizio per l'Igiene Pubblica della ASL i quali la ricevono e ne codificano riservatamente l'elenco nominativo, comprensivo dei dati anagrafici e del domicilio attuale;

- il Servizio per l'Igiene Pubblica della ASL avrà cura di darne tempestiva comunicazione all'Amministrazione Comunale che provvederà, con appositi provvedimenti, ad estendere il divieto di coltivazione, per un raggio di almeno 300 mt., dall'immobile di abitazione usuale o comunque frequentato da cittadini affetti da favismo.

**DISPONE**

- la trasmissione della presente ordinanza, per i controlli e per quanto di rispettiva competenza in materia ambientale e sanitaria, alle Autorità / Enti / Soggetti appresso elencati: □

all'Ufficio Messì e all'Ufficio per la Comunicazione Istituzionale per la relativa affissione all'Albo Pretorio Comunale e la pubblicazione sul sito istituzionale; □

- alla ASL Rieti;

- al Comando di Polizia Locale, di questo Comune, incaricato circa l'osservanza e l'esecuzione del presente provvedimento;

#### **AVVISA**

- che in caso di inottemperanza al disposto di cui ai sopra citati punti 1) e 2) e prevista l'esecuzione d'ufficio con oneri e spese a carico dei trasgressori;

- che in caso di inottemperanza al disposto di cui ai sopra citati punti 1), 2), 3) e 4) è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., nonché le disposizioni della vigente normativa;

- che in caso di inottemperanza al disposto della presente ordinanza, qualora si ravvisino gli estremi di reato, si darà luogo all'applicazione delle disposizioni dell'art.650 del c.p.;

#### **INFORMA**

- che, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990 e s.m.i., contro il presente provvedimento ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Lazio, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio comunale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla suddetta data di pubblicazione.

**Il Sindaco**

Lorenzo Ferrante

